



REGOLAMENTO PER L'INDIRIZZO E IL CONTROLLO DA PARTE DEGLI ENTI SOCI

Art. 25 dello Statuto societario

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 17 febbraio 2022 Rev 01





Indice

Articolo 1	Oggetto, definizioni e riferimenti generali
Articolo 2	Composizione del Comitato di Controllo Congiunto
Articolo 3	Convocazione del Comitato di Controllo Congiunto
Articolo 4	Funzionamento del Comitato - Votazione
Articolo 5	Modalità di esercizio del controllo
Articolo 6	Controllo preventivo
Articolo 7	Controllo contestuale
Articolo 8	Controllo finale
Articolo 9	Effetti del parere o dell'autorizzazione del Comitato di Controllo
Articolo 10	Attività straordinaria
Articolo 11	Accesso agli atti
Articolo 12	Pubblicità degli atti fondamentali
Articolo 13	Norma finale



Art. 1 - Oggetto, definizioni e riferimenti generali

1. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 25 dello Statuto della Società, disciplina l'esercizio del controllo analogo che gli Enti soci, di seguito "Gli Enti", esercitano sulla società "Brianzacque Srl" di seguito "Società", individuandone tipologia e modalità e definendone i giusti perimetri nel rispetto della normativa di riferimento per le società in house e dell'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e nazionale.
2. Al fine di assicurare il controllo analogo congiunto gli "Enti" esercitano su Brianzacque un'azione di indirizzo controllo e vigilanza analoga a quella svolta istituzionalmente dagli Enti riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù del loro ruolo di garanti nei confronti dell'utenza locale.
3. Il controllo è effettuato, in forma di indirizzo (controllo preventivo), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo finale), sia attraverso l'Assemblea ordinaria, sia attraverso il "Comitato di Controllo Congiunto" di seguito denominato "Comitato".
4. Gli organi gestionali ottemperano alle disposizioni e ai rilievi formulati dal Comitato, assicurando la tempestiva adozione delle eventuali misure correttive segnalate con riferimento a possibili squilibri economico-finanziario, nonché quelle indicate per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.
5. Gli Organi gestionali di Brianzacque Srl sono assoggettati ai controlli previsti nel presente regolamento. I controlli svolti dal Comitato sono ulteriori e si aggiungono ai poteri di cui dispongono, ai sensi del diritto civile e commerciale, i soci della società di capitali.

Art. 2 - Composizione del Comitato di Controllo Congiunto

1. Il Comitato è composto sino a sette (7) membri.

Tra i sette (7) membri è garantita la presenza di un (1) componente della Provincia di Monza e della Brianza. La Provincia di Monza e della Brianza, all'atto della relativa nomina, provvederà ad individuare il componente di propria competenza, ai sensi di quanto



previsto dal successivo punto 4 del presente articolo.

Sei (6) membri del Comitato saranno eletti dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci provvederà, altresì, ad individuare fra i 6 (sei) componenti di propria competenza il Presidente e il Vice Presidente.

2. Per garantire che l'individuazione dei componenti il Comitato offra a tutti i soci un più ampio diritto di partecipazione congiunta al controllo analogo e per aumentare la garanzia della rappresentatività territoriale, i membri dello stesso, ad eccezione di quello riservato alla Provincia di Monza e della Brianza, vengono nominati nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) fino a 4 componenti in rappresentanza degli Enti dell'Ambito con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- b) fino a 3 componenti in rappresentanza degli Enti con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000;
- c) fino a 3 componenti in rappresentanza degli Enti con popolazione superiore a 20.000.

Tra i sei membri da eleggere da parte dell'Assemblea dovrà essere comunque garantita la presenza di almeno n. 1 componente in rappresentanza degli Enti di cui alle fasce di popolazione indicate alle precedenti lettere a), b) e c).

3. I soci presenteranno in sede assembleare una lista di 6 (sei) candidati, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

4. Possono essere eletti componenti del Comitato i Rappresentanti degli Enti soci o persone dagli stessi delegati scelti fra gli Amministratori degli Enti.

5. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato e dei suoi membri.

6. I membri del Comitato durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

7. I membri del Comitato sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Amministratore di un Ente socio. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, la prima Assemblea utile dei Soci, provvede alla loro



sostituzione nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 2.

Art. 3 - Convocazione del Comitato di Controllo Congiunto

1. Il Comitato è convocato dal proprio Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, presso la sede della Società. L'avviso di convocazione, salvo motivati casi di urgenza, deve essere inviato, anche alla Società per conoscenza, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la seduta. La convocazione deve contenere:

- a. la sede e l'orario di svolgimento della riunione;
- b. l'Ordine del Giorno dei lavori;
- c. l'elenco dei soggetti invitati (ivi compresi eventuali soggetti esterni);
- d. ogni altra informazione utile al corretto svolgimento degli incontri.

2. Il Comitato si riunisce:

- a. preventivamente ad ogni seduta dell'Assemblea, se sono posti all'Ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del Comitato ai sensi del comma 5 art. 6 del presente Regolamento.
- b. qualora vengano ravvisate o segnalate difformità rispetto agli indirizzi e ai piani strategici e gestionali deliberati dall'Assemblea.
- c. su richiesta di un numero di soci che rappresentino almeno il 25% del capitale sociale e/o 10 Enti.
- d. su richiesta di un componente del Comitato o di un Consigliere d'Amministrazione.
- e. ogni volta che il Presidente del Comitato lo ritenga necessario e/o opportuno e comunque almeno tre volte l'anno.

Art. 4 - Funzionamento del Comitato - votazione

1. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di almeno la maggioranza dei componenti l'organo stesso. I membri assenti possono far pervenire, in tempo utile, osservazioni scritte in cui si esprima la posizione dei soci di riferimento circa gli argomenti posti all'Od G della seduta. Il Comitato dovrà tener conto delle osservazioni



pervenute nell'assunzione delle proprie decisioni.

2. Per ogni riunione validamente costituita dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario riportante i pareri resi sulle materie di competenza del Comitato, verrà trasmesso a tutti gli Enti soci e per conoscenza alla Società.

3. In caso di assenza o impedimento la Presidenza del Comitato è assunta dal Vice-Presidente.

4. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite ad un soggetto individuato dal Presidente. La Segreteria della Società è responsabile della tenuta degli atti.

5. Il sistema di votazione è improntato ai criteri di collegialità di cui al controllo analogo congiunto:

- a. ciascun componente esprime un voto;
- b. il Comitato si esprime a maggioranza assoluta dei presenti relativamente a ciascun argomento in discussione.

6. Il Comitato è tenuto ad esprimere i propri pareri ed osservazioni qualora richiesti dal C.D.A alla Società entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con possibilità di proroga per analogo periodo su richiesta del Presidente del Comitato. Decorso inutilmente tale termine la Società potrà non prendere in considerazione i pareri e le osservazioni ricevute in ritardo.

7. Il Comitato in occasione dell'approvazione del bilancio societario relazionerà all'Assemblea dei soci, circa l'attività posta in essere per rendere effettivo il controllo analogo, previo invio a tutti gli enti soci delle Relazioni circa l'attività svolta.

Art. 5 - Modalità di esercizio del controllo

1. Il Comitato, esercita il controllo sulla società secondo quanto riportato dal seguente regolamento.



2. Il Comitato esercita il controllo di cui al presente regolamento in nome e per conto dei Soci.

Art. 6 - Controllo preventivo

1. La Società entro il 15 dicembre di ogni anno, e comunque, in ogni tempo, previa motivata richiesta, è tenuta ad inviare al Comitato ed ai comuni Soci copia della Relazione previsionale e programmatica e dell'allegato Piano economico di gestione riferito all'esercizio successivo.

2. Tale termine, per comprovati e giustificati motivi che saranno esplicitati nella premessa alla Relazione testé citata, potrà essere prorogato di 90 giorni lavorativi consecutivi.

3. Entro quindici giorni dall'avvenuto completamento della procedura di cui sopra, il Presidente della Società ha l'obbligo di convocare secondo le norme dello statuto, l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare la relazione previsionale e programmatica con l'annesso piano economico di gestione, nonché gli eventuali pareri ed osservazioni ricevuti dal Comitato.

4. Per quanto non contemplato dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dallo Statuto della Società.

5. Sono sottoposti al preventivo parere del Comitato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, del presente regolamento, esercitato anche in nome e per conto di tutti i Soci, gli atti fondamentali di gestione del servizio, di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo:

- a. progetto di Piano Industriale;
- b. progetto di bilancio e proposta di destinazione degli utili;
- c. proposta, da presentare a cura del C.d.A entro il 31 gennaio di ogni anno, e comunque, in ogni tempo, previa motivata richiesta, del budget dell'esercizio corrente, corredato dal piano relativo agli investimenti da realizzarsi nell'ambito dell'oggetto sociale.

Il termine di cui sopra, per comprovati e giustificati motivi che saranno esplicitati nella premessa alla Relazione di accompagnamento, potrà essere prorogato di 90



giorni lavorativi consecutivi. Entro quindici giorni dall'avvenuto completamento della procedura di cui sopra, il Presidente della Società ha l'obbligo di convocare secondo le norme dello statuto, l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare la relazione previsionale e programmatica con l'annesso piano economico di gestione, nonché gli eventuali pareri ed osservazioni ricevuti dal Comitato; con l'annesso piano economico di gestione, nonché gli eventuali pareri ed osservazioni ricevuti dal Comitato.

d. la carta del servizio;

e. l'acquisto e la vendita di immobili e/o diritti reali per valori superiori a € 500.000;

f. le operazioni di rilevanza strategica;

g. le modifiche statutarie;

h. la riduzione o aumento del capitale;

i. Regolamenti in merito all'assunzione del personale dipendente.

6. I pareri preventivi resi dal Comitato, consistono in manifestazioni di giudizio aventi funzione valutativa ed ausiliaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte dei soci ed influiscono sulla competenza gestoria e l'autonomia decisionale attribuita al CdA dallo Statuto.

7. La Società trasmette la convocazione del C.d.A. a ciascun componente del Comitato in ordine agli argomenti del presente articolo.

Art. 7 - Controllo contestuale

1. La Società è tenuta ad inviare al Comitato ed ai Soci entro 90 giorni dalla chiusura del semestre, un report nel quale sia contenuta l'analisi dell'andamento di gestione corrente, un quadro sintetico comparativo con la gestione previsionale approvata, ed i presupposti giustificativi relativi alle eventuali discordanze, nonché i provvedimenti correttivi adottati.

2. Il Presidente entro il 30 ottobre, convoca l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla presa d'atto ed approvazione delle eventuali variazioni, se ritenute particolarmente significative, alla Relazione Previsionale e programmatica ed all'annesso Piano economico di gestione, che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio.



Art. 8 - Controllo finale

La Società entro 90/120 giorni lavorativi consecutivi dalla chiusura dell'esercizio è tenuta ad inviare al Comitato le informazioni essenziali per la redazione del Bilancio finale di esercizio, nonché le risultanze sintetiche dello stesso per la loro valutazione.

Art. 9 - Effetti del parere o dell'autorizzazione del Comitato di Controllo

1. Il Comitato trasmette i propri atti, pareri, e autorizzazioni al CdA, entro i termini di cui al precedente art. 4 comma 6, il quale è tenuto ad osservarli.
2. Nel caso di eventuali condizioni allegate all'autorizzazione le stesse vanno integralmente recepite nel provvedimento del CdA.

Art. 10 - Attività straordinaria

1. Il Comitato e ogni singolo Comune del territorio della Provincia di Monza e Brianza Socio/Provincia hanno diritto ad essere informati su tutte le attività di particolare rilevanza non connesse allo svolgimento ordinario del servizio, che si dovessero rendere necessarie sul proprio territorio.
2. La Società ha il dovere di informare tempestivamente Il Comitato ed il Comune del territorio della Provincia di Monza e Brianza Comune/Provincia di tutte le emergenze connesse ad interruzioni del servizio non programmabili.
3. La Società ha il dovere di relazionare il Comitato ed il Comune interessato/Provincia del superamento delle stesse emergenze e delle soluzioni adottate.

Art. 11 - Accesso agli atti

1. La società Brianzacque applica il diritto di accesso agli atti previa presentazione di richiesta scritta, secondo il dettato di cui all'art. 22 e seguenti della L. 241/1990.



2. L'Ente d'Ambito, i Comuni della Provincia di Monza e Brianza e la Provincia medesima gli amministratori degli Enti soci hanno diritto previa preventiva comunicazione e richiesta scritta all'accesso, di prendere visione e copia di tutti gli Atti connessi alla gestione ed alle attività della Società, di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso della Società utili all'espletamento del loro mandato, compatibilmente con le norme di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 12 - *Pubblicità degli atti fondamentali*

La Società adotta le disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e successive integrazioni e modifiche, al fine di garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dei soggetti gestori di servizi pubblici.

Art. 13 - *Norma finale*

1. La Società si impegna a mettere a disposizione del Comitato un locale, presso la propria sede e la necessaria dotazione strumentale, per il corretto svolgimento delle proprie funzioni nel rispetto della massima riservatezza.

2. Qualora successivamente alla data di approvazione del presente regolamento intervenissero norme legislative di qualsiasi fonte in quanto applicabili, il regolamento stesso si riterrà automaticamente modificato in forza di legge, nelle parti oggetto della modifica.

3. Tali adeguamenti andranno comunicati agli Enti soci.

